



ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di CAMPOBASSO

VIA GARIBALDI, 48 - 86100 CAMPOBASSO - TEL. 0874.481467
E-MAIL: ORDINE.CAMPOBASSO@INGPEC.EU; ORDINE.INGEGNERI.CB@VIRGILIO.IT

Campobasso, li 26/04/2021

Prot. n. 180

Spett. le COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE
Pec: Comune.macchiavalfortorecb@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO
Pec: comune.castellinodelbifernocb@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI GAMBATESA
Pec: comunegambatesa@pec.leonet.it

Spett.le COMUNE DI CAMPODIPIETRA
pec : comune.campodipietracb@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CASACALENDA
Pec: info.casacalenda@pec.it

A tutti i comuni della Provincia di Campobasso presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata

All'ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: DIFFIDA alla revoca e/o annullamento in autotutela dei provvedimenti relativi all'affidamento di incarichi di progettazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico a professionisti non iscritti all'Albo degli ingegneri.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, in persona del sottoscritto Presidente p.t., Ing. Antonio Molinari

PREMESSO CHE:

- come è noto, l'art.1, commi 51 e ss., della L. n. 160 del 27/12/2019 ha previsto che "Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade,

contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031”;

- molti enti locali della provincia di Campobasso, tra i quali anche quelli oggi in indirizzo, hanno trasmesso al Ministero dell'interno apposite richieste, ritenute ammissibili, ed hanno provveduto all'affidamento degli incarichi professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva gli interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

- Segnatamente:

- in particolare, con riferimento ai lavori di *"messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico in località "fonte di pompa"*: il Comune di Casacalenda, con determinazione n. 12 del 04.03.2021 ha stabilito di affidare **all'Architetto** Michele Di Iorio *i servizi di ingegneria relativi alla "progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione"* per il corrispettivo, offerto in sede di gara, di € 90.538,84, oltre oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A.;

- che il medesimo comune, con riferimento ai lavori di *"messa in sicurezza della viabilità interna al centro urbano nell'area di piazza casacalendesi nel mondo"*, con determinazione n. 14 del 04.03.2021 ha stabilito **di affidare all'Architetto** Nicola Guglielmi, *i servizi di ingegneria relativi alla "progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione"*;

- che il comune di Macchia Valfortore, con riferimento ai lavori *"di messa in sicurezza del territorio comunale dissesto idrogeologica e salvaguardia infrastrutture di servizio"* con Determinazione n. 31 del 5.3.2021, ha stabilito di affidare al RTP Guglielmi Planning s.r.l. il *"servizio di progettazione definitiva ed esecutiva"*;

- che il Comune di Campodipietra, con riferimento ai *"servizi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in località San Pietro e San Silvestro"*, con determina del responsabile del servizio tecnico n. 53 del 04.03.2021, ha stabilito di conferire **all'Architetto** Cristian Di Paola *"l'incarico per i rilievi topografici, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:"*

- che il Comune di Gambatesa, con riferimento agli *"interventi di completamento di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico versanti nord-occidentale e nord del centro abitato"* con determina n. 91 del 05.03.2021 ha stabilito di affidare **all'Architetto** Nicola Guglielmi l'incarico di *"Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione"*;



- che il Comune di Castellino del Biferno, con riferimento ai lavori di *“messa in sicurezza versante nord est a ridosso del centro abitato del comune di Castellino del Biferno a rischio idrogeologico molto elevato”*, con determina n. 42 del 03.03.2021 ha stabilito di affidare **all'Architetto** Roberto De Cosmo **i servizi di ingegneria** di *“progettazione preliminare”* ed **all'Architetto** Nicola Guglielmi **i servizi di ingegneria** di *“progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”*;
- che sempre il comune di Castellino del Biferno, con riferimento ai lavori di *“messa in sicurezza versante sud a ridosso del centro abitato del comune di Castellino del Biferno a rischio idrogeologico molto elevato”*, con determina n. 40 del 02.03.2021 ha stabilito di affidare al **Geometra** Nicola Fratangelo **i servizi di ingegneria** di *“progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”* ed **all'Architetto** Pasquale Fratangelo **i servizi di ingegneria** di *“progettazione definitiva ed esecutiva strutturale”*;

Considerato che

- Come evincesi dalle determinate sopra riportate nei loro elementi essenziali, gli enti in indirizzo pur a fronte di delicati e complessi *“servizi di ingegneria”* implicanti complesse competenze tipiche dell'ingegneria naturalistica (ivi inclusi i calcoli idraulici) del tutto estranee ai percorsi formativi degli architetti, hanno molto spesso affidato le predette progettazioni a figure professionali non iscritte nell'albo degli ingegneri e, dunque, non munite delle necessarie competenze tecniche imposte dalla vigente normativa attualmente ancora rinvenibile negli artt. da 51 a 54 del R.D. n. 2537 del 1925.
- Tali disposizioni secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 2938/2000; TAR Palermo, sez. I, n. 2274/2002; TAR Catanzaro sez. II, n. 354/2008; TAR Veneto sez. I, n. 1153/2011; C.d.S. sez. VI, n. 1150/2013; TAR Lecce, sez. II, n. 1270/2013; TAR Lazio-Latina, sez. I, n. 608/2013; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sentenza, 15/05/2015, n. 846), costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.
- Sulla base di tale normativa si è oltremodo consolidata la tesi per la quale nella complessiva interpretazione dell'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici e le opere idrauliche con la precisazione, quanto a queste ultime, che, come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente **“le opere idrauliche ... richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed**

idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico). Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti ... gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 "Idraulica" e ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia" (D.M. Miur 4 ottobre 2000). Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia" (Cons. Stato, Sez. V, 21/11/2018, n. 6593; nello stesso senso si è espressa la IV sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 24 del 26.05.2011).

Ne consegue, dunque, sulla base di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. nonché in base alla più costante giurisprudenza amministrativa, che la tipologia degli incarichi, oggi inopinatamente conferiti dalle amministrazioni locali sopra indicate, ad architetti e/o geometri, non possa che ricondursi, viceversa, alle sole peculiari competenze degli ingegneri, essendo del tutto escluso, sulla base della menzionata normativa "che un architetto possa, in luogo di un ingegnere, condurre i lavori relativi ad opere idrauliche" (Cons. Stato, V, 19 maggio 2016 n. 2095)." (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20/11/2018, n. 6552).

- In ragione di quanto sopra ed in conformità a quanto reiteratamente statuito dalla giurisprudenza amministrativa e dai massimi organi tecnico-amministrativi (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la progettazione di opere di consolidamento, non può farsi rientrare nella nozione di "edilizia civile" di cui all'art. 52 R. D. 1925/2537 (che individua le competenze dell'architetto), e pertanto la relativa attività di progettazione deve ritenersi di esclusiva competenza degli iscritti all'ordine degli ingegneri per un triplice ordine di ragioni:

1. la prima riconducibile alla considerazione che gli interventi oggetto degli incarichi di progettazione in questione non sono posti a servizio di un singolo fabbricato, ma riguardano l'abitato nel suo insieme;

2. la seconda riconducibile alla considerazione che la tipologia degli interventi per cui sono state affidate le progettazioni, a volte preliminari, a volte anche definitive ed esecutive, include anche la realizzazione di opere idrauliche o comunque comportanti la redazione di calcoli idraulici ed in quanto tali riservate alla stretta competenza degli ingegneri;

3. la terza riconducibile alla considerazione che la progettazione di tali interventi involve certamente anche lo studio e la conoscenza della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei fluidi, al fine di valutare il fenomeno dell'erosione idrica e del dissesto idrogeologico, e quindi i relativi interventi sono classificabili tra quelli che richiedono applicazioni della fisica (esclusi, pertanto, radicalmente dalle competenze degli architetti).

Ritenuto che:

- è pertanto evidente l'illegittimità dei provvedimenti di affidamento sopra richiamati nella parte in cui l'attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico è affidata a professionisti con qualifica di architetto e/o geometra e, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, incompetenti in materia di dissesto idrogeologico.

- La circostanza in questione ha peraltro indubbio rilievo pubblicistico riverberandosi in ultima analisi, gli effetti di una progettazione redatta da figure professionali a ciò non abilitate, sulla sicurezza stessa delle opere progettate e, quindi, sulla pubblica e privata incolumità la cui tutela esige il dovuto rigore.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, il Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Campobasso

INVITA FORMALMENTE

i Comuni di Macchia Valfortore, Castellino del Biferno, Gambatesa, Campodipietra e Casacalenda, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., a voler procedere all'annullamento e/o alla revoca in autotutela degli atti di conferimento degli incarichi di progettazione relativi ad opere di contenimento e/o mitigazione del dissesto idrogeologico a professionisti non iscritti nell'albo degli ingegneri, ed alla contestuale revoca e/o annullamento di tutti gli atti conseguenti e connessi ovvero adottati sulla scorta delle predette determinazioni;

INVITA ALTRESI' FORMALMENTE

tutti gli enti locali della Provincia di Campobasso, per la denegata ipotesi in cui abbiano adottato analoghe determinazioni - allo stato non conosciute da questo Ordine - a voler procedere nei sensi anzidetti, ovvero a volersi, comunque, astenere dall'adottare

determinazioni implicanti il conferimento di incarichi di progettazione in materia di dissesto idrogeologico a professionisti non iscritti nell'albo degli ingegneri in violazione delle previsioni normative sopra citate.

Invita altresì formalmente tutti gli enti in indirizzo **ad astenersi dal compimento di atti ulteriormente pregiudizievoli**, inficiati dalla incompetenza dei professionisti individuati per lo svolgimento dei servizi in materia di progettazione ed esecuzione di interventi a tutela del territorio dal rischio idrogeologico.

La presente viene inviata anche all'ANAC per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Il Presidente
Ing. Antonio Molinari
ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI
CAMPOBASSO

